

b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

3. I preparati seguenti sono classificati nocivi:

3.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "X_n" e l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R20, R21 o R22;

3.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1 a) o b) se:

$$\sum [(P_T^+ / L_{X_n}) + (P_T / L_{X_n}) + (P_{X_n} / L_{X_n})] \geq 1$$

dove:

P_T⁺ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato;

P_T = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato;

P_{X_n} = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel preparato, L_{X_n} = è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva espresso in percentuale, in peso o in volume;

3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se ingeriti e contrassegnati con il simbolo "X_n", con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di rischio R65,

i preparati classificati nocivi secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI del decreto ministeriale 11 aprile 2002 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti. Nell'applicare il metodo convenzionale previsto dal precedente punto 3.1. non si tiene conto della classificazione delle sostanze come R65;

3.3. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "X_n", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R68/via di esposizione,

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata molto tossica, tossica o nociva producano tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo "X_n", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R48/via di esposizione,

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi:

4.1. e contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R35;

4.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1.1 a) o b) se:

$$\sum (P_{C.R35} / L_{C.R35}) \geq 1$$

dove:

P_{C.R35} = è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato o contrassegnata con la frase R35;

L_{C.R35} = è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale, in peso o in volume;

4.2. e sono contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R34;

4.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;